

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 1614/AV2 DEL 21/11/2018**

Oggetto: Esecuzione sentenza n. 221 del 18.07.2018 emessa dalla Corte di Appello di Ancona – sezione lavoro – RG 195/2017.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 1221 del 17/07/2018 ad oggetto: “Art. 10 comma 3 L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’ASUR Marche”, la Determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del 17/07/2018 – Nomina dei Direttori di Area Vasta” e la determina del Direttore AV2 n. 1370 del 25/09/2018 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2. Presa atto nomina con DGRM n. 1221 del 17/09/2018 e Determina DG Asur n. 562 del 25/09/2018”.

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2. Di dare atto che il Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro – con sentenza n. 440/2016 del 26.10.2016 - RG 1223/2015 - ha disposto:
 - “ - *In parziale accoglimento del ricorso, condanna l’ASUR Marche a corrispondere a C.M.C. le differenze retributive maturate dal 29.9.2009 per svolgimento di mansioni superiori inquadrabili nella categoria C, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;*
 - *Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna l’ASUR Marche a rimborsare a C.M.C. la residua metà che liquida in Euro 1.829,50, di cui Euro 129,50 per esborsi ed Euro*

1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge”.

3. Di dare atto che, a seguito di impugnativa da parte di ASUR Marche, la Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro – con Sentenza n. 221/2018, depositata in data 18.07.2018, resa nella causa civile rubricata al RG 195/2017, ha riformato parzialmente la Sentenza del Tribunale di Ancona n. 440/2016 del 26.10.2016, così disponendo:
 - A) *la Corte, in parziale accoglimento dell'appello dell'ASUR limita le differenze retributive al trattamento economico previsto per la categoria B-Super (rispetto a quello corrisposto per la categoria B); in accoglimento dell'appello della C.M.C. determina la decorrenza delle differenze retributive dal 6 dicembre 2008; condanna l'ASUR a rimborsare la controparte la metà delle spese del giudizio di primo grado (compensare nella residua quota) e conferma nel resto la sentenza impugnata;*
 - B) *dichiara compensate per la metà le spese di questo grado e condanna l'ASUR a rimborsare alla controparte la restante quota delle spese liquidate per l'intero in ragione di € 2.777,00 per compensi professionali oltre l'IVA, rimborso delle spese forfetarie al 15% (del compenso totale) e contributo alla cassa di previdenza forense.*
4. Di recepire pertanto l'anzidetta Sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 221/2018 - RG 195/2017 - e di dare esecuzione alla stessa mediante il pagamento in favore della Sig.ra C.M.C. della somma di € 4.695,45 a titolo di spese di lite come complessivamente liquidate nelle sentenze di cui ai punti 2) e 3), nelle more della quantificazione dell'importo relativo alla sorte da parte della competente U.O.C. Gestione del Personale.
5. Di trasmettere conseguentemente, per gli adempimenti di competenza, la presente Determina all'U.O.C. Gestione Personale.
6. Dare atto che per l'intero costo derivante dall'esecuzione della sentenza de qua, verrà imputato nel Bilancio Economico dell'ASUR – sezionale AV2 - al conto economico n. 0202030101 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”.
7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
8. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

**U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA CONTROLLO DI GESTIONE - U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA CONTABILITÀ
BILANCIO E FINANZA**

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente e dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Supporto all'Area Affari Generali e Contenzioso AV 2, attestano che la copertura della spesa del presente provvedimento verrà imputata nel Bilancio Economico dell'ASUR – sezionale AV2 - al conto economico n. 0202030101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali".

U.O.C. Supporto all'Area
Controllo di Gestione
Il Dirigente
Dott.ssa Letizia Paris

U.O.S. Supporto all'Area
Contabilità Bilancio e Finanza
Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n. 6 pagine

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

Il Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro – con sentenza n. 440/2016, RG 1223/2015, ha accolto parzialmente la domanda proposta dalla Sig.ra C.M.C. - (la cui identità è documentata agli atti di ufficio, ai sensi della normativa sulla privacy) dipendente dell'Area Vasta 2 con qualifica di Coadiutore Amministrativo Categoria B, contro l'ASUR Marche, per ottenere il riconoscimento dell'inquadramento giuridico ed economico nel profilo di Assistente Amministrativo Categoria C, così disponendo:

- “ - *In parziale accoglimento del ricorso, condanna l'ASUR Marche a corrispondere a C.M.C. le differenze retributive maturate dal 29.9.2009 per svolgimento di mansioni superiori inquadrabili nella categoria C, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;*
- *Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna l'ASUR Marche a rifondere a C.M.C. la residua metà che liquida in Euro 1.829,50, di cui Euro 129,50 per esborsi ed Euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge”.*

L'ASUR ha ritenuto sussistenti fondati motivi per proporre appello avverso l'anzidetta sentenza, con procedimento incardinato presso la Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro – RG 195/2017 – conferendo incarico al legale interno, Avv. Marisa Barattini.

Il contenzioso è pervenuto a definizione con sentenza n. 221/2018, depositata in data 18.07.2018 con la quale la Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro – ha così statuito:

- A) *la Corte, in parziale accoglimento dell'appello dell'ASUR limita le differenze retributive al trattamento economico previsto per la categoria B-Super (rispetto a quello corrisposto per la categoria B); in accoglimento dell'appello della C.M.C. determina la decorrenza delle differenze retributive dal 6 dicembre 2008; condanna l'ASUR a rimborsare la controparte la metà delle spese del giudizio di primo grado (compensare nella residua quota) e conferma nel resto la sentenza impugnata;*
- B) *dichiara compensate per la metà le spese di questo grado e condanna l'ASUR a rimborsare alla controparte la restante quota delle spese liquidate per l'intero in ragione di € 2.777,00 per compensi professionali oltre l'IVA, rimborso delle spese forfetarie al 15% (del compenso totale) e contributo alla cassa di previdenza forense.*

Dato atto che la sentenza n. 221/2018 della Corte di Appello di Ancona – RG 195/2017 – risulta notificata in forma esecutiva presso la sede legale ASUR e presso il legale incaricato in data 13.02.2018, e che il legale incaricato ha richiesto all'AV2 con nota prot. 113782 del 20.07.2018, di procedere alla corresponsione degli importi a diverso titolo dovuti;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si propone al Direttore dell'ASUR Marche/Area Vasta n. 2, nelle more della quantificazione dell'importo relativo alla sorte, da parte della competente U.O.C. Gestione Personale dell'AV2, l'adozione del seguente schema di Determina:

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2. Di dare atto che il Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro – con sentenza n. 440/2016 del 26.10.2016 - RG 1223/2015 - ha disposto:
 - “ - *In parziale accoglimento del ricorso, condanna l'ASUR Marche a corrispondere a Colabianchi Maria Cesira le differenze retributive maturate dal 29.9.2009 per svolgimento di mansioni superiori inquadrabili nella categoria C, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;*
 - *Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna l'ASUR Marche a rifondere a Colabianchi Maria Cesira la residua metà che liquida in Euro 1.829,50, di cui Euro 129,50 per esborsi ed Euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge”.*
3. Di dare atto che, a seguito di impugnativa da parte di ASUR, la Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro – con Sentenza n. 221/2018, depositata in data 18.07.2018, resa nella causa civile rubricata al RG 195/2017, ha riformato parzialmente la Sentenza del Tribunale di Ancona n. 440/2016 del 26.10.2016, così disponendo:

“Accolto in parte l'appello dell'ASUR ed accolto quello proposto dalla Colabianchi, assorbita ogni altra considerazione delle parti, la domanda di differenze retributive va ridimensionata nei termini appena riferiti e, nella valutazione complessiva della controversia va disposta la compensazione per la metà delle spese processuali, stante il rigetto (coperto da giudicato interno) della domanda principale e l'accoglimento, soltanto parziale, della domanda proposta in via gradata; per la residua, parziale soccombenza dell'ASUR la liquidazione delle spese di questo grado è indicata in dispositivo, ferma restando, per il giudizio di primo grado, la liquidazione già disposta dal primo Giudice.”
4. Di recepire pertanto l'anzidetta Sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 221/2018 - RG 195/2017 - e di dare esecuzione alla stessa mediante il pagamento in favore della Sig.ra C.M.C. della somma di € 4.695,45 a titolo di spese di lite come complessivamente liquidate nelle sentenze di cui ai punti 2) e 3), nelle more della quantificazione dell'importo relativo alla sorte da parte della competente U.O.C. Gestione del Personale.
5. Di trasmettere conseguentemente, per gli adempimenti di competenza, la presente Determina all'U.O.C. Gestione Personale.
6. Dare atto che per l'intero costo derivante dall'esecuzione della sentenza de qua, verrà imputato nel Bilancio Economico dell'ASUR – sezionale AV2 - al conto economico n. 0202030101 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”.

7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
8. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

U.O.C. Supporto Area
Affari Generali e Contenzioso AV2
Il Dirigente
Dott.ssa Cristina Arzeni

U.O.C. Supporto Area
Affari Generali e Contenzioso AV2
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Anita Giretti

Il sottoscritto attesa la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento ne propone l'adozione al Direttore dell'Area Vasta 2.

U.O.C. Supporto Area
Affari Generali e Contenzioso AV2
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Anita Giretti

- ALLEGATI -
N.N.